

CAPITOLATO D'ONERI

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E DIREZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "IPPOLITO NIEVO" – 1° LOTTO

INDICE

- PREMESSE

ART. 1 – DEFINIZIONI

ART. 2 – OGGETTO DELL'INCARICO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 3 – REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE, DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE

ART. 4 – SISTEMA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

ART. 5 – PRESTAZIONI RICHIESTE

ART. 6 – MODALITA' DELL'INCARICO E TERMINI DI CONSEGNA

ART. 7 – ONERI E OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

ART. 8 – SUBAPPALTO

ART. 9 – RESPONSABILITA' VERSO IL COMMITTENTE E VERSO I TERZI

ART. 10 – DANNI IMPUTABILI ALL'AFFIDATARIO

ART. 11 – OBBLIGHI RELATIVI ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA

ART. 12 – PROPRIETA' DEL PROGETTO

ART. 13 – AUTORIZZAZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 14 – MANCANZE O INEFFICIENZE DELLA PROGETTAZIONE E/O DELLA DIREZIONE LAVORI

ART. 15 – MODIFICA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE

ART. 16 – CONTESTAZIONI

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI INCARICO

ART. 18 – CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE

ART. 19 – VARIANTI IN CORSO D'OPERA

ART. 20 – PAGAMENTI

ART. 21 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

ART. 22 – ESECUTIVITA' DEL CAPITOLATO D'ONERI

ART. 23 – PENALI PER RITARDI

ART. 24 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 25 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

ART. 26 – DISPOSIZIONI FINALI

PREMESSE

Il presente capitolato d'oneri disciplina l'incarico professionale di natura tecnica, relativo alle prestazioni di servizi di ingegneria e architettura per la redazione dei due livelli di progettazione definitiva ed esecutiva, completi degli elaborati necessari per l'esecuzione dei lavori, oltre a tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione – architettonica e strutturale - la direzione lavori – architettonica e strutturale - il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e prestazioni accessorie, in conformità e ad integrazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia in particolare dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 per la parte vigente, che si intendono richiamati e vincolanti per il soggetto incaricato, nonché dal presente Capitolato d'Oneri. L'operatore incaricato dovrà altresì attenersi alle Linee Guida ANAC, ai Decreti Ministeriali e agli altri provvedimenti attuativi del D.Lgs. n. 50/2016.

Sono inoltre ricompresi nell'incarico in parola l'acquisizione dei prescritti nulla osta, pareri ed autorizzazioni degli Enti competenti.

ART. 1 – DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'interpretazione del presente capitolato d'oneri si assumono le seguenti definizioni:

- a) per «codice degli appalti» si intende il D.Lgs. 50/2016, e tutte le successive modifiche e integrazioni, nel testo vigente al momento della sottoscrizione del contratto disciplinare e, per le eventuali modifiche e integrazioni sopravvenute la cui applicazione sia obbligatoria, nel testo vigente alla loro entrata in vigore;
- b) Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";
- c) per «regolamento generale» si intende il D.P.R. 207/2010 ove applicabile;
- d) per «capitolato generale», si intende il capitolato generale d'appalto approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 per la parte vigente;
- e) per «capitolato speciale» si intende il capitolato speciale d'appalto integrante lo schema di contratto richiesto quale atto fondamentale nella progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici;
- f) per «legge fondamentale» si intende la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per la parte vigente;
- g) per «decreto 81» si intende il decreto legislativo n.81/2008.

2. Ai fini dell'affidamento e dello svolgimento degli incarichi di cui al presente capitolato d'oneri si assumono le seguenti definizioni:

- a) per «progetto» si intende il progetto nella sua interezza, comprendente tutti i livelli progettuali, ovvero il solo livello o il particolare segmento progettuale del quale si tratta nel contesto della disposizione;
- b) per «progettista» si intende il tecnico incaricato della redazione del progetto e responsabile del medesimo;
- c) per «direzione dei lavori» si intende la direzione dei lavori, dall'attestazione di appaltabilità alla approvazione definitiva del collaudo o del certificato di regolare esecuzione se i lavori non sono soggetti a collaudo;
- d) per «direttore dei lavori» si intende l'ufficio della direzione dei lavori, costituito da un solo soggetto (il tecnico incaricato della direzione dei lavori e responsabile della medesima), ovvero costituito da un direttore dei lavori vero e proprio e da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere; per direttore dei lavori si intende altresì di norma, ove non espressamente stabilito diversamente, il responsabile della contabilità dei lavori e dell'accertamento della loro regolare esecuzione in conformità al progetto, ad eventuali perizie e al contratto;
- e) per «coordinamento» si intende il coordinamento in materia di sicurezza e di salute nel cantiere ai sensi del decreto 81;
- f) per «coordinatore» si intende il tecnico incaricato del coordinamento nelle due fasi della progettazione e dell'esecuzione, ovvero della singola fase della quale si tratta nel contesto;
- h) per «collaudo» si intendono le operazioni a tale scopo previste dalle vigenti norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 102 del codice degli appalti, affidate a soggetto diverso dal progettista e dal direttore dei lavori;
- i) per «collaudatore» si intende il tecnico incaricato del collaudo, sia esso finale che in corso d'opera ovvero statico, in relazione al tipo di collaudo del quale si tratta nel contesto della disposizione, o in alternativa al Direttore dei Lavori, qualora il collaudo sia sostituito da Certificato di Regolare Esecuzione;
- l) per «responsabile del procedimento» si intende il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del codice degli appalti;
- m) per «Autorità» e «Osservatorio» si intendono rispettivamente l'Autorità Nazionale Anticorruzione e l'Osservatorio sui lavori pubblici, anche con riferimento alla sezione regionale di competenza;
- n) per «piano» e per «fascicolo» si intendono rispettivamente il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto 81 e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), dello stesso decreto 81;
- o) per «supporto informatico» si intendono file archiviati su compact disc, in formati standardizzati, non protetti, compatibili, riproducibili, copiabili e modificabili con i più diffusi programmi software disponibili in commercio; preferibilmente in formato DWG o DXF per gli elaborati grafici, in formato DOC o RTF per gli elaborati di testo, in formato BMP o JPG per gli elaborati fotografici, oppure nei formati richiesti dal responsabile del procedimento;
- p) per «schede» si intendono le schede, sia in formato cartaceo che su supporto informatico, previste per la trasmissione delle notizie inerenti i lavori pubblici all'osservatorio e diffuse dall'Autorità;
- q) per «notizie istruttorie» si intendono tutte le notizie che fossero richieste dall'Autorità, anche tramite il relativo servizio ispettivo o l'osservatorio, sia nell'ambito di normali rilevazioni statistiche che nell'ambito dell'attività

istruttoria, ispettiva, di vigilanza o repressiva, svolta dalla stessa Autorità, ovvero richieste dagli organi della revisione contabile dell'ente appaltante o dalla magistratura, sia ordinaria che amministrativa o contabile.

r) per «amministrazione» si intende l'amministrazione committente;

s) per «intervento complesso» si intendono le opere o impianti di speciale complessità, o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente tecnologica, oppure di particolare complessità, secondo le definizioni rispettivamente contenute nel Codice degli appalti;

t) per «lista» si intende la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori, da utilizzare per l'offerta a prezzi unitari.

ART. 2 – OGGETTO DELL'INCARICO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'amministrazione Comunale di San Casciano, con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 23.03.2015, approvava il progetto preliminare per "Scuola Media Ippolito Nievo – Interventi di miglioramento/adeguamento sismico ed adeguamento alla prevenzione incendi – 1° lotto". Successivamente, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 04.06.2018, veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di adeguamento alla prevenzione incendi.

Si rende pertanto necessario attivare la procedura per l'affidamento della **progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione dei lavori di "Adeguamento sismico della scuola secondaria di 1° grado I. Nievo – 1° lotto"**, sotto l'osservanza di tutte le norme, condizioni, patti, obbligazioni, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Capitolato d'Oneri, dal documento contrattuale che sarà stipulato fra il Comune ed l'affidatario, nonché di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici.

Nello specifico, l'oggetto delle suddette attività professionali sarà il seguente:

- a) Interventi di adeguamento sismico dei due blocchi funzionali della scuola ospitanti l'ingresso; il corridoio, le scale di collegamento con il blocco aule e l'aula al piano ammezzato, comprendenti tutte le lavorazioni a tal fine necessarie;
- b) Interventi di adeguamento sismico di porzione del blocco funzionale della scuola ospitante le aule didattiche e l'auditorium, comprendenti tutte le lavorazioni a tal fine necessarie.

L'espletamento dell'incarico dovrà essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI INCARICO

Di seguito, si descrivono sinteticamente le opere previste:

- Interventi di consolidamento strutturale finalizzati al raggiungimento dell'adeguamento sismico di porzione dell'immobile ospitante la scuola secondaria di primo grado di San Casciano in Val di Pesa, nel rispetto dei punti 8.4.2 e 8.4.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018, nonché secondo quanto previsto dal Decreto MIUR 1007 del 21.12.2017, in base al quale i lavori saranno finanziati, e dalle relative Linee Guida.

Importo stimato dei lavori € 635.000,00;

Importo onorari e compensi accessori al netto di oneri previdenziali, assistenziali e IVA: € 68.972,44 (sessantottomilanovecentosettantadue/44) così suddivisi:

Progettazione definitiva	Progettazione Esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	Direzione Lavori, assistenza al collaudo
€ 20.585,65	€ 19.481,98	€ 28.904,81

L'importo da porre a base d'asta è stato determinato in base al D.M. 17/06/2016, come riportato nello specifico allegato, ed è comprensivo di tutte le spese connesse all'espletamento dell'incarico, ad eccezione delle indagini geognostiche e della relazione geologica, che saranno fornite all'aggiudicatario dalla stazione appaltante.

L'importo che sarà offerto in sede di gara si intende fisso e immutabile, ancorché l'importo dei lavori progettati dovesse subire delle modificazioni sia in valore assoluto sia in termini di ripartizione fra le varie categorie rispetto agli importi stimati per il calcolo dell'onorario.

ART. 3 – REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE, DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal D.M. 2 Dicembre 2016 n. 263, in particolare:

- operatori economici di cui alle lettere a) (liberi professionisti singoli ed associati), b) (società di professionisti), c) (società di ingegneria), d) (prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri stati membri), e) (raggruppamenti temporanei), f) (consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria) dell'art. 46, comma 1, del Codice;
- operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 45, comma 1, secondo periodo, del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

E' vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete.

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

I raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 263/2016, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, in qualità di progettista

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna distinta tipologia di operatore economico dal Regolamento approvato con D.M. 2 Dicembre 2016 n. 263, in particolare:

1. (qualora si tratti di Società) Iscrizione nei registri tenuti dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura per attività idonea all'espletamento del servizio;
2. per i professionisti personalmente responsabili, iscrizione all'albo professionale di pertinenza relativamente all'attività progettuale che verrà svolta;
3. per il tecnico incaricato del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, specifici requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 98 del D.lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii. nonché ;
4. espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di **progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori** - da intendersi come servizi ultimati - relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a una volta e mezza l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie, e pertanto pari a:

CATEGORIA D'OPERA	CODICE di cui al D.M. 143/2013	IMPORTI DI RIFERIMENTO	IMPORTO MINIMO RICHIESTO
EDILIZIA	E.20	€ 285.000,00	€ 427.500,00
STRUTTURE	S.03	€ 350.000,00	€ 525.000,00

5. svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di punta – da intendersi come servizi ultimati - di **progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori**, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,60 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, e pertanto pari a:

CATEGORIA D'OPERA	CODICE di cui al D.M. 143/2013	IMPORTI DI RIFERIMENTO	IMPORTO MINIMO RICHIESTO
EDILIZIA	E.20	€ 285.000,00	€ 171.000,00
STRUTTURE	S.03	€ 350.000,00	€ 210.000,00

Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei, i requisiti tecnici suddetti devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.

ART. 4 – SISTEMA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Gli operatori economici, che saranno invitati a partecipare alla gara, verranno valutati, come da normativa vigente, tenendo conto della migliore offerta.

La migliore offerta per l'affidamento dell'incarico, sarà selezionata col criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 95 comma 3 b) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, mediante la valutazione dei criteri indicati nel presente articolo.

L'aggiudicazione della gara avverrà pertanto a favore del soggetto che formulerà l'offerta economicamente più vantaggiosa per la Stazione Appaltante. Risulterà più vantaggiosa l'offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio sommando i singoli elementi oggetto di valutazione.

Ai fini della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi delle Linee Guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, si utilizzerà il metodo aggregativo compensatore (sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio stesso).

La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione, in relazione all'oggetto del contratto (art. 95 c.12 D.Lgs. 50/2016).

Ai sensi dell'art. 97 del citato D.Lgs. 50, prima di disporre l'aggiudicazione, l'Amministrazione comunale potrà richiedere agli operatori economici chiarimenti sulle offerte e le stesse potranno essere sottoposte a verifica.

Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, l'incarico oggetto di selezione dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di offerta.

5.1 CRITERI E PESI DI VALUTAZIONE

In considerazione del succitato art. 95, c. 3. lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico che intende partecipare alla gara, oltre alla offerta prezzo (alla quale è attribuito un peso pari al 22%) e offerta tempo (alla quale è attribuito un peso pari al 5%), dovrà predisporre un'offerta tecnica (peso pari al 73%).

Ai sensi del comma 12 del succitato articolo 95 del D.Lgs n. 50/2016, resta stabilito che questa Amministrazione non procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA - Peso PUNTI 73/100 - Criteri Ai

Ai fini della individuazione della migliore offerta, ai sensi del punto VI delle Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, verranno considerati i seguenti elementi:

RELAZIONE ESPLICATIVA DEI SERVIZI SVOLTI AFFINI AL SERVIZIO DA SVOLGERE

A1- Peso punti 35/100 - La relazione dovrà contenere la descrizione di n.2 servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili come affini a quelli oggetto dell'affidamento, anche secondo quanto prescritto nel decreto ministeriale che stabilisce le tariffe.

La relazione tecnica descrittiva per ognuno dei due servizi svolti dovrà essere contenuta in n. 1 foglio in formato A4 (in totale max n.2 pagine A4, per ognuno dei servizi da descrivere).

Il font di scrittura da utilizzare dovrà essere "Open Sans", dimensione carattere 10, interlinea 1,5, margine destro e sinistro 2 cm, superiore e inferiore 2,5 cm.

La suddetta relazione dovrà essere supportata da una parte grafica, riportata su max n. 1 pagina (in formato A3), per ogni servizio svolto da descrivere. Tale compendio grafico dovrà contribuire a rappresentare tramite ad es. foto e/o sintesi progettuale, il servizio svolto.

I commissari potranno valutare anche le offerte contenenti un unico servizio ritenuto dal concorrente utile a rappresentare la propria adeguatezza professionale.

RELAZIONE ESPLICATIVA DELLE CARATTERISTICHE QUALITATIVE E METODOLOGICHE DEL SERVIZIO DA SVOLGERE

A2- Peso punti 35/100 - Relazione tecnica esplicativa della proposta descrittiva del servizio da svolgere oggetto dell'incarico.

Tale relazione dovrà illustrare sinteticamente i seguenti aspetti che dovranno essere trattati in quattro distinti paragrafi:

- 1) le principali tematiche che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;
- 2) le eventuali proposte migliorative che il concorrente ritiene possibile inserire, sotto il profilo tecnico, nel progetto definitivo e esecutivo dell'opera, rispetto alle previsioni del progetto preliminare e del disciplinare, nei limiti dell'importo dei lavori indicato;
- 3) le modalità di esecuzione del servizio di direzione dei lavori delle opere progettate, con riguardo all'ufficio di direzione dei lavori, alle attività di controllo e alla sicurezza in cantiere;
- 4) le modalità operative del gruppo di lavoro adibito allo sviluppo delle diverse fasi attuative della prestazione con indicazione delle qualificazioni ed esperienze professionali dei componenti riportate in forma sintetica. Tali indicazioni andranno riportate anche nel caso in cui tutte le prestazioni oggetto della presente procedura siano rese da un professionista singolo.

La suddetta descrizione dovrà essere contenuta in max n. 3 fogli, (max n. 6 pagine in totale), in formato A4 (con numerazione progressiva delle pagine), font Open Sans, dimensione carattere 10, interlinea 1,5, margine destro e sinistro 2 cm, superiore e inferiore 2,5 cm).

CAPACITÀ TECNICA DEI PROGETTISTI

A3 - Peso punti 3/100 - In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 34 del Codice 50/2016 s.m.i, posto che la progettazione dovrà comunque garantire il rispetto dei Criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11.10.2017, verrà attribuito il punteggio premiante pari a Punti 5 alla proposta redatta dall'operatore economico che abbia uno dei seguenti requisiti:

- 1) professionista, esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (es.: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well);
- 2) struttura di progettazione al cui interno sia presente almeno un professionista di cui al punto 1.

Le disposizioni riportate riguardanti la modalità di presentazione della documentazione, delle relazioni ed elaborati grafici, sono obbligatorie e inderogabili, al fine di garantire a tutti i partecipanti alla selezione, secondo la normativa vigente, parità di trattamento. Pertanto, al fine della valutazione, non potranno essere prese in considerazione

parti contenute nelle pagine eccedenti il numero di volta in volta indicato e NON verrà preso in considerazione qualunque altro elaborato aggiuntivo, rispetto alla documentazione descritta ai precedenti punti. L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta in ogni pagina, pena l'esclusione, dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso in cui l'offerta venga presentata da raggruppamenti temporanei di concorrenti, da consorzi ordinari di concorrenti o geie non ancora costituiti, il progetto dovrà essere sottoscritto, pena l'esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi o GEIE.

OFFERTA TEMPORALE SULLA PROGETTAZIONE - CRITERIO T

Elemento di natura quantitativa - Peso PUNTI 5/100

L'offerta dovrà essere presentata in un foglio A4, con indicazione della riduzione percentuale da applicarsi al tempo delle prestazioni progettuali, stabilito nel presente capitolato in 50 giorni naturali e consecutivi (30 giorni Progettazione Definitiva più 20 giorni Progettazione Esecutiva). Tale ribasso non potrà essere superiore alla percentuale del 20% (venti per cento), dovrà essere espresso in cifre e in lettere, inequivocabile e perfettamente leggibile.

Si precisa che qualora il concorrente abbia indicato un ribasso percentuale superiore a quello sopra specificato, sarà considerato un mero errore materiale e pertanto l'offerta si intenderà comunque formulata con il ribasso massimo indicato nel presente disciplinare.

OFFERTA ECONOMICA - CRITERIO C

Elemento di valutazione quantitativa - Peso PUNTI 22/100

L'offerta economica dovrà indicare, in cifre ed in lettere, un unico ribasso percentuale offerto sull'importo economico posto a base di gara.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La gara sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da apposita Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nella seguente tabella e di seguito descritti.

La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione.

CRITERI	CRITERI DI VALUTAZIONE	RIFERIMENTO	VALUTAZIONE	FATTORI PONDERALI (punti)
A1	Relazione esplicativa dei servizi svolti e affini al servizio da svolgere	Relazione tecnica	qualitativa	35
A2	Relazione esplicativa delle caratteristiche metodologiche del servizio da svolgere	Relazione tecnica	qualitativa	35
A3	Capacità tecnica dei progettisti (punto 2.6.1 PANGPP – CAM)	Certificazione	qualitativa	3
T	Riduzione percentuale unica sui tempi di progettazione	Offerta temporale	quantitativa	5
C	Ribasso percentuale unico	Offerta economica	quantitativa	22
TOTALE				100

5.2 CALCOLO PUNTEGGIO CON IL METODO AGGREGATIVO COMPENSATORE

La Commissione giudicatrice in seduta riservata, esaminerà le offerte tecniche e attribuirà i punteggi ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 con il metodo Aggregativo - Compensatore. I punteggi saranno calcolati con il seguente metodo: **media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.**

ELEMENTI QUALITATIVI - Punteggio attribuito all'offerta tecnica del concorrente - max 73 Punti

Le offerte dei concorrenti vengono esaminate dai componenti della commissione, i quali attribuiscono, in modo discrezionale, per ogni singolo criterio tecnico Ai, un coefficiente compreso tra 0 e 1.

Una volta attribuiti i coefficienti, da parte dei componenti della commissione, si calcola la media dei coefficienti per ogni criterio Ai.

Si procede quindi ad attribuire i punteggi stabiliti dal bando in base al "peso" assegnato ad ogni singolo criterio Ai.

Si procede quindi alle somme finali dei punteggi parziali per ogni criterio Ai, ottenendo così il punteggio totale per l'offerta tecnica di ogni concorrente.

ELEMENTI QUANTITATIVI

OFFERTA TEMPO - Punteggio attribuito all'offerta temporale del concorrente - max 5 Punti

L'offerta tempo andrà valutata considerando il prodotto: $T = (T_i \cdot P_t)$

dove:

Ti - è il coefficiente dell'offerta temporale dell'i-esimo concorrente, variabile tra 0 e 1;
Pt - è il punteggio massimo attribuibile all'offerta temporale, indicato nel presente disciplinare tecnico. Al fine della determinazione del coefficiente Ti (coefficiente criterio tempo cioè di natura quantitativa), la commissione giudicatrice impiegherà la seguente formula:

$$T_i = \frac{\text{Tempo max} - \text{Tempo offerto i-esimo concorrente}}{\text{Tempo max} - \text{Tempo minimo}}$$

dove :

Ti - è il coefficiente conseguito dall'i-esimo concorrente;
Tempo max - è il tempo di esecuzione massimo (in giorni), stabilito dal presente capitolato e pari a 50 giorni naturali e consecutivi;
Tempo offerto i-esimo concorrente - (espresso in giorni) è il tempo offerto dall'i-esimo concorrente;
Tempo minimo - è il tempo minimo di esecuzione in gg presentato dal miglior offerente.

OFFERTA PREZZO - Punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente - **max 22 punti**

L'offerta economica sarà valutata considerando il prodotto:

$$C = (C_i * P_c)$$

dove:

Ci - è il coefficiente dell'offerta economica dell'i-esimo concorrente, variabile tra 0 e 1;
Pc - è il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica, indicato nel presente disciplinare tecnico.

Al fine della determinazione del coefficiente Ci (coefficiente criterio economico cioè di natura quantitativa), la commissione giudicatrice impiegherà la seguente formula:

$$C_i = \frac{\text{Prezzo a B.A.} - \text{prezzo offerto i-esimo concorrente}}{\text{Prezzo a base d'asta} - \text{Prezzo minimo}}$$

Dove:

Prezzo a B.A. - è il valore del prezzo a base d'asta;
Prezzo offerto i-esimo concorrente - è il prezzo offerto dall'i-esimo concorrente;
Prezzo minimo - è il prezzo minimo offerto, derivante dal ribasso percentuale massimo tra tutte le offerte.

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA PIÙ VANTAGGIOSA

La commissione giudicatrice successivamente, in seduta pubblica, darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procederà alla apertura delle buste contenenti le offerte relative al tempo e al prezzo. Data lettura dei ribassi sul tempo e sul prezzo, determina l'offerta economica più vantaggiosa, procedendo ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato a ciascun concorrente e redigendo infine la graduatoria finale dei concorrenti.

Il punteggio totale conseguito dal concorrente i-esimo sarà quindi dato dalla formula

$$P_{Tot} = K + T + C$$

Dove:

K - è il punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per l'offerta tecnica;
T - è il punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per l'offerta tempo;
C - è il punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per l'offerta sul prezzo.

Sarà ritenuta economicamente più vantaggiosa l'offerta che avrà ottenuto il punteggio totale più alto, dato dalla somma dei punteggi risultanti dalle valutazioni espresse dalla commissione relative alle offerte tecniche e da quelli derivanti dalla offerta tempo e offerta economica.

Qualsiasi risultato si ottenga effettuando i calcoli per l'attribuzione dei punteggi verrà arrotondato alla seconda cifra decimale.

NB: in caso di mancata proposta su uno o più criteri concernenti il valore tecnico, non saranno attribuiti i corrispondenti punteggi relativi al criterio suddetto.

VERIFICA DELL'ANOMALIA

Ai sensi dell'art. 97, c. 3, del D.Lgs. n. 50/2016, saranno ritenute anomale le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione (tra cui il tempo), come sopra esplicitati, saranno entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara. In tal caso il concorrente sarà invitato a presentare, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta scritta, le giustificazioni di cui all'art. 97 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. La verifica sulle offerte anormalmente basse sarà svolta dal RUP con il supporto della Commissione. Saranno escluse le offerte che in esito alle predette verifiche risulteranno anomale.

ART. 5 – PRESTAZIONI RICHIESTE

Le prestazioni di cui all'art. 2 del presente Capitolato d'oneri dovranno essere svolte nel rispetto delle prescrizioni indicate nel presente articolo.

Le prestazioni ed i tempi relativi alla fase di progettazione definitiva dei lavori decorreranno dalla comunicazione dell'affidamento dell'incarico.

Le prestazioni relative alla progettazione esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione decorreranno dalla data di comunicazione dell'approvazione del progetto definitivo da parte della stazione appaltante.

Le prestazioni relative alla direzione lavori, alla misurazione e alla contabilità dei lavori decorreranno dalla comunicazione dell'aggiudicazione dei lavori da parte del **RUP**.

Nel caso in cui il progetto redatto dall'affidatario non fosse meritevole di approvazione e/o non ricevesse i necessari pareri, permessi, autorizzazioni ecc. di altri Enti, il Comune potrà risolvere il contratto in danno all'affidatario (v. successivo art. 17).

SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI:

1. Progettazione definitiva e Progettazione esecutiva:

La progettazione definitiva e la progettazione esecutiva dovranno essere redatte nel rispetto D.P.R. n. 207/2010, e delle linee guida ANAC/decreti attuativi del D.Lgs. 50/2016, vigenti al momento dell'esecuzione del servizio.

Per il contenuto minimo degli elaborati si rimanda alla sezione III (progetto definitivo) e IV (progetto esecutivo) del Regolamento DPR 207/2010 e linee guida ANAC/decreti attuativi del D.Lgs. n. 50 del 2016, vigenti al momento dell'esecuzione del servizio, al D.Lgs. 81/08 per quanto riguarda gli elaborati legati alla sicurezza e al D.Lgs. 42/2004 per gli elaborati necessari alla eventuale acquisizione delle autorizzazioni paesaggistiche. Tutti gli elaborati, a qualsiasi livello di progettazione si riferiscano, devono essere forniti all'amministrazione anche su supporto informatico (formato modificabile e non modificabile).

Il Computo metrico estimativo dovrà essere suddiviso e riepilogato per singole lavorazioni omogenee previste dall'Elenco Prezzi Unitari (definite in accordo tra i soggetti incaricati della progettazione) e ogni singolo totale dovrà ulteriormente essere suddiviso rispettivamente in:

- a) - importo lavori (parte soggetta ribasso);
- b) - importo per oneri per la sicurezza (parte non soggetta a ribasso);

Dovrà inoltre essere determinata la percentuale di incidenza della mano d'opera.

A loro volta gli importi delle varie lavorazioni omogenee dovranno essere raggruppati secondo la specifica categoria SOA di appartenenza.

E' vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. E' ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché preceduta dall'espressione "tipo" ed accompagnata dall'espressione "o equivalente", allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell'appaltatore e con l'approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro. Pertanto nel Capitolato Speciale d'Appalto, il progettista dovrà prevedere a carico dell'Appaltatore tale onere, restando in ogni caso responsabile nei confronti dell'amministrazione.

In conformità al Capitolato d'oneri per l'affidamento dei servizi tecnici professionali, l'affidatario si impegna a:

- a) produrre tre originali del progetto per ciascun livello progettuale - definitivo, esecutivo - e comunque tutte le copie necessarie (su formato cartaceo e informatico) a consentire la verifica e la validazione da parte del soggetto incaricato e del responsabile del procedimento e le eventuali ulteriori copie revisionate conseguenti alle attività di verifica; tutte le copie di cui sopra si intendono già retribuite con il compenso qui stabilito;
- b) produrre, prima del pagamento dei corrispettivi relativi ad ogni livello progettuale, un esemplare completo del progetto, su supporto magnetico in formato standardizzato modificabile tipo DXF o DWG, per gli elaborati grafici, tipo .doc o .rtf per i restanti documenti, nonché in formato .pdfA e in formato .pdfA firmato digitalmente;
- c) redigere tutti gli elaborati grafici in formato (UNI).

Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, l'Amministrazione è autorizzata all'utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico.

Gli elaborati resteranno di proprietà dell'Amministrazione, la quale potrà darvi o meno esecuzione, nonché introdurre le varianti e le aggiunte che saranno riconosciute necessarie ai fini dell'esecuzione, senza che il progettista possa sollevare eccezioni.

Salvo quanto diversamente indicato dal RUP in sede di esecuzione del contratto, per ciascun livello progettuale, valgono le disposizioni base contenute nel Codice appalti, nel DPR 207/2010, per quanto applicabile, nel presente capitolato d'oneri e nelle linee guida ANAC / decreti attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016, vigenti al momento dell'esecuzione del servizio.

La partecipazione alle procedure per l'affidamento dell'incarico per i progetti definitivo ed esecutivo comporta automaticamente l'accettazione di tutti i progetti già approvati dall'Amministrazione Comunale, nonché di tutte le indagini geologiche e strutturali e le verifiche statiche/simiche già fatte eseguire.

2. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:

Il coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione verrà espletato predisponendo il Piano di Sicurezza e Coordinamento in stretto raccordo con la progettazione definitiva ed esecutiva; a tale scopo l'affidatario dovrà **verificare** prioritariamente se il progetto, per le sue particolarità, richieda l'adozione di speciali misure di sicurezza; **pianificare** la successione di tutti i lavori necessari all'esecuzione dell'opera, dall'inizio fino alla sua ultimazione; **stimare** i costi della sicurezza, che non sono soggetti a ribasso, elaborando e/o inserendo le voci relative in uno specifico computo metrico estimativo; **redigere** il cronoprogramma dei lavori, elaborato ai fini della sicurezza del cantiere; individuare le situazioni di pericolo, provocate dall'interferenza delle diverse attività lavorative, in particolar modo se queste saranno effettuate da imprese diverse e/o da lavoratori autonomi; **predisporre** il fascicolo tecnico per gli interventi di manutenzione che deve essere obbligatoriamente predisposto per l'esecuzione degli interventi futuri di manutenzione, ordinaria e straordinaria, necessari alla conservazione dell'opera.

3. Direzione dei lavori, misurazione e contabilità dei lavori ed assistenza al collaudo:

L'attività di direzione dei lavori dovrà essere espletata mediante le seguenti prestazioni:

- Direzione dei lavori di tutte le opere;
- Misurazione e contabilità dei lavori, con controllo tecnico-contabile dei lavori che dovranno essere eseguiti a regola d'arte ed in conformità con il progetto esecutivo ed il contratto; il predetto controllo dovrà essere svolto mediante frequenti visite al cantiere;
- Tenuta dei libretti di misura e di registri di contabilità;
- Accettazione dei materiali sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche così come previsto nell'art. 3 comma 2 della L.1086/71 e nell'art. 64 del D.P.R. 380/2001 e in aderenza alle disposizioni delle Norme Tecniche di cui al D.M. 14.01.2008 e ss.mm.ii.;
- Liquidazione dei lavori;
- Emissione del certificato di ultimazione dei lavori;
- Assistenza al collaudo;
- Adeguamento dei manuali relativi al piano di manutenzione, previsti dalla normativa stessa, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
- Coordinamento delle fasi di attività professionali di direzione dei lavori, e delle ulteriori attività professionali di altri professionisti;
- Redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, qualora non venga nominato il collaudatore tecnico-amministrativo.

Il Direttore Lavori dovrà controllare il rispetto del cronoprogramma e verificare la concreta realizzazione delle opere previste in progetto impartendo all'impresa le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell'impresa, con la tempestività dovuta in relazione alla gravità dell'inadempimento, dovrà essere immediatamente segnalato al RUP.

Il Direttore Lavori dovrà garantire nelle forme ritenute più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa, propria o di un proprio collaboratore per tutta la durata dei lavori; dovrà comunque garantire la propria personale presenza in cantiere almeno 2 (due) volte alla settimana e ogni qualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni particolarmente importanti e significative; provvederà alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro di cui al successivo paragrafo.

A riprova del puntuale adempimento del presente capitolato, dovranno essere annotati sul Giornale dei Lavori da conservarsi in cantiere, le indicazioni e gli aggiornamenti puntualmente sottoscritti dal direttore dei lavori e/o dai direttori operativi, le disposizioni impartite nell'espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa, gli ordini di servizio.

Il Direttore Lavori verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato ed in possesso di regolare iscrizione agli Enti Previdenziali e Assistenziali ovvero del DURC. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetta dovrà essere segnalata al RUP. In particolare, il Professionista è tenuto alla compilazione, con cadenza almeno bimestrale, di relazioni concernenti lo sviluppo dei lavori in rapporto al programma approvato, i costi e gli impegni autorizzati, le inadempienze dell'impresa, i ritardi temporali delle varie fasi operative, l'ammontare economico raggiunto e l'eventuale scostamento rispetto al cronoprogramma.

Il Direttore Lavori dovrà altresì garantire l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti al Committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il Responsabile Unico del Procedimento, tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di riserve da parte dell'Impresa esecutrice.

ART. 6 – MODALITA' DELL'INCARICO E TERMINI DI CONSEGNA

Le prestazioni elencate all'art. 5, dovranno essere ultimate, secondo la seguente tempistica:

a. Progettazione definitiva: entro e non oltre il tempo offerto in sede di gara e comunque entro e non oltre **30 giorni** a decorrere dall'atto formale di affidamento dell'incarico;

b. Progettazione esecutiva (comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione): entro e non oltre il tempo offerto in sede di gara e comunque entro e non oltre 20 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione da parte del RUP dell'approvazione del progetto definitivo;

d. Direzione lavori, Misurazione e Contabilità lavori, assistenza al collaudo: entro e non oltre la durata prevista per i lavori, così come approvata dal Comune.

Quando l'Affidatario riterrà di aver portato a compimento le prestazioni previste, comunque nei termini sopra indicati, sottoporrà gli elaborati progettuali al RUP consegnando al protocollo comunale n. 3 copie cartacee, debitamente firmate e timbrate, di tutti i documenti nonché un esemplare completo del progetto, su supporto magnetico in formato standardizzato modificabile tipo DXF o DWG, per gli elaborati grafici, tipo .doc o .rtf per i restanti documenti, nonché in formato .pdfA e in formato .pdfA firmato digitalmente.

Nel computo dei termini sopra riportati non si terrà conto del periodo intercorrente fra la consegna degli elaborati progettuali e l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Nel caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti, ovvero di richiesta di rielaborazione del progetto o nuova stesura anche parziale, i tempi su indicati saranno dimezzati di volta in volta fino alla eventuale terza richiesta. Le penali per ritardi di cui all'articolo 24 saranno applicate alla scadenza del nuovo termine di stesura. I tempi per la risoluzione del contratto saranno anch'essi ridotti proporzionalmente al nuovo termine di stesura. Alla terza richiesta di nuova stesura anche parziale il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell' articolo 1456 codice civile, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.

È in facoltà dell'amministrazione non approvare il progetto e rinviare lo stesso al progettista per l'elaborazione di una soluzione tecnica maggiormente rispondente alle aspettative dell'amministrazione, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

In caso di mancata approvazione da parte del Comune, lo stesso avrà la facoltà di dichiarare esaurito l'incarico e risolvere il rapporto contrattuale con l'Affidatario, senza possibilità, per quest'ultimo, di opposizione o reclamo. All'Affidatario verrà in tali casi corrisposto quanto previsto per le prestazioni fino a quel momento effettivamente eseguite, salvo che le progettazioni siano invece respinte per difetto di studio od inattendibilità tecnico-economica. In tal caso all'Affidatario non sarà dovuto alcun compenso, né verranno risarcite eventuali spese già sostenute.

ART. 7 – ONERI E OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario dell'incarico resterà l'unico responsabile per le attività di progettazione e di direzione dei lavori che risultassero eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, anche per non aver richiesto tempestivamente le istruzioni ed i chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali al RUP.

L'Affidatario sarà responsabile, per i danni provocati da errori od omissioni del progetto esecutivo, ai sensi della normativa vigente.

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per lo svolgimento della prestazione, devono intendersi a completo carico dell'Affidatario, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico del Comune nel contratto d'incarico. In particolare, è fatto obbligo ed onere a carico dell'Affidatario quanto segue:

- partecipare, nella fase di stesura definitiva del progetto, ad incontri con scadenza da definirsi a cura del Committente, per una valutazione puntuale del lavoro;
- provvedere alla correzione, integrazione e/o rifacimento del progetto che, ancorché approvato, risulti errato, inadeguato o incompleto nel corso della successiva fase di esecuzione dei lavori;
- considerare inclusi, nel corrispettivo, anche gli oneri non specificatamente dettagliati, ma comunque necessari per l'esecuzione della progettazione;
- impegnarsi a consegnare tutti i documenti progettuali e tecnici nei termini indicati nel presente "Capitolato d'oneri" ed offerti in sede di gara;
- trasmettere al RUP duplice originale di tutti i verbali inerenti i lavori (consegna lavori, sospensioni, riprese, ultimazione ecc.) entro 5 giorni dalla sottoscrizione degli stessi;
- consegnare tutti gli altri documenti tecnico-contabili nei tempi stabiliti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici. Eventuali maggiori oneri, dovuti a ritardi nei pagamenti non causati dal Committente, saranno a carico del Direttore dei Lavori.
- assumere la responsabilità dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare a terzi, a causa di errori commessi nella esecuzione della prestazione.

ART. 8 – SUBAPPALTO

L'Affidatario è direttamente responsabile delle attività di progettazione oggetto dell'incarico e non potrà avvalersi del subappalto.

ART. 9 – RESPONSABILITA' VERSO IL COMMITTENTE E VERSO I TERZI

L'Affidatario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento degli obblighi ad esso affidati, restando esplicitamente inteso che le norme e prescrizioni, da esso esaminate ed accettate, sono idonee al raggiungimento di tali scopi. Eventuali errori nella esecuzione dei lavori, conseguenti ad indicazioni/ordini della Direzione Lavori, verranno imputati alla D.L. stessa. L'osservanza di dette norme e prescrizioni, i controlli e le disposizioni del personale del Committente incaricato delle verifiche sullo svolgimento della progettazione e della direzione dei

lavori ed accettate dall'Affidatario, non limitano né riducono la piena ed incondizionata responsabilità dell'Affidatario.

L'Affidatario solleva il Committente da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi, dovuta a gravi errori di progettazione e di direzione dei lavori. L'Affidatario è parimenti tenuto a rispondere della conformità dell'opera rispetto al progetto approvato e del comportamento di tutti i suoi eventuali dipendenti e/o collaboratori.

ART. 10 – DANNI IMPUTABILI ALL'AFFIDATARIO

L'Affidatario è responsabile dei danni arrecati al Committente ed ai suoi dipendenti e a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque esso debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.

ART. 11 – OBBLIGHI RELATIVI ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA

L'Affidatario dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 213 del D.Lgs 50/2016.

L'Affidatario si impegna, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi dell'evento, a trasmettere al RUP i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste per la raccolta delle informazioni da comunicare all'Osservatorio ai sensi dell'art. 213, comma 9. Nel caso in cui, per cause imputabili all'Affidatario, l'Autorità sottoponesse il Committente alle sanzioni amministrative previste dall'art. 213 comma 13 D.Lgs. 50/2016, il Comune si riverrà sul Professionista incaricato, fino alla concorrenza dell'importo della sanzione comminata.

ART. 12 – PROPRIETA' DEL PROGETTO

Tutti gli elaborati grafici ed i documenti prodotti dall'Affidatario nell'espletamento dell'incarico, saranno di piena e assoluta proprietà del Comune, che a proprio insindacabile giudizio, potrà dare o meno esecuzione al progetto, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, sempre a proprio insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che da parte dell'Affidatario possano essere sollevate eccezioni di sorta.

ART. 13 – AUTORIZZAZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Le richieste di autorizzazione da inoltrare ad Enti pubblici e privati, necessarie per l'approvazione del progetto, saranno predisposte dall'Affidatario, salvo quanto diversamente disposto dal Committente o da norme di legge o di regolamento.

L'Affidatario sarà inoltre tenuto a promuovere e a porre in atto tutti gli adempimenti utili per sollecitare il rilascio delle autorizzazioni, informando tempestivamente il Committente degli eventuali rifiuti o ritardi degli Enti competenti ad emettere i provvedimenti.

All'ottenimento delle autorizzazioni, l'Affidatario si obbliga, senza diritto ad alcun compenso, a rispettare le modalità di lavoro e/o le condizioni e/o le prescrizioni eventualmente inserite nei suddetti provvedimenti.

ART. 14 –MANCANZE E/O INEFFICIENZE DELLA PROGETTAZIONE E/O DELLA DIREZIONE LAVORI

Qualora il Comune accertasse la inidoneità di una qualunque parte del progetto oppure rilevasse inadempienze agli obblighi stabiliti nell'incarico, richiederà all'Affidatario di porre rimedio a tali inconvenienti, riservandosi la facoltà di fissare all'uopo un congruo termine.

Se gli errori saranno rilevati durante la fase di realizzazione dei lavori oggetto della progettazione, l'Affidatario sarà tenuto, a semplice richiesta del Committente, ad eliminare tali errori impartendo eventuali disposizioni dirette sul luogo dove i lavori sono in corso.

Qualora l'Affidatario non provveda con prontezza ed entro i termini stabiliti ad eliminare le deficienze progettuali rilevate, troveranno applicazione le penali e comunque il Committente avrà diritto di rivalersi per tutti i danni conseguenti. Tale diritto compete al Committente, anche se l'Affidatario sia intervenuto a portare le relative correzioni, nel caso che tale intervento non sia comunque risultato sufficiente a prevenire i danni. L'Affidatario non avrà diritto al riconoscimento di costi addizionali per le correzioni e/o modificazioni al progetto e per gli interventi "in loco" di cui sopra.

ART. 15 –MODIFICA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE

Saranno ammessi mutamenti dei termini di ultimazione previsti all'art. 5 (modalità e durata dell'incarico) del presente capitolato d'oneri solo nell'eventualità di:

a. sospensione disposta dal Committente;

b. cause di forza maggiore o comunque non imputabili all'Affidatario, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti delle Pubbliche Autorità che rendano temporaneamente non realizzabile la prosecuzione della prestazione.

La sospensione delle attività di progettazione di cui al punto **a** potrà essere disposta dal Committente in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta via PEC. Ogni qualvolta si verifichi una delle cause di cui al punto **b**, che possa dar luogo a mutamento dei termini di ultimazione, l'Affidatario sarà tenuto a presentare al Committente entro un giorno dal verificarsi dell'evento impeditivo, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta. Le domande di proroga dovranno essere sempre debitamente motivate e documentate. Accertato il diritto alla proroga, il Committente ne stabilirà l'entità, salva la facoltà dell'Affidatario di formulare le proprie eccezioni, da comunicarsi per iscritto.

Qualora il Committente non ritenesse fondate le ragioni che hanno indotto il D.L. a sospendere i lavori, ne darà immediata comunicazione al D.L. medesimo, che entro 5 giorni potrà formulare le proprie osservazioni. In tali casi, il Committente, attraverso il Responsabile Unico del procedimento, potrà comunque ordinare al D.L. la ripresa dei lavori non ritenendo idonee le cause che hanno motivato la sospensione medesima.

ART. 16 – CONTESTAZIONI

Ciascuna delle parti deve aderire alla richiesta dell'altra di contestare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto verificatosi durante l'esecuzione dell'incarico. Tale richiesta deve essere avanzata mediante comunicazione scritta debitamente documentata, quando la situazione o fatto verificatosi sia, in effetti, ancora contestabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva, le conseguenze graveranno sul responsabile dell'omissione. L'Affidatario deve segnalare, in modo particolareggiato e tempestivo, ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di altre attività non di sua competenza, ma che possono interferire con la propria opera e/o condizionarla.

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI INCARICO

E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il contratto qualora il tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente capitolato.

Il contratto potrà altresì essere risolto in danno al tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:

- a) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- b) in caso di frode da parte dell'Affidatario o di collusione con terzi;
- c) nel caso previsto dall'art. 23 del presente Capitolato d'Oneri (penali per ritardi);
- d) nel caso di ritardo nella consegna degli elaborati rispetto ai termini stabiliti, qualora tale ritardo superi il tempo massimo per la progettazione indicato all'articolo 3 del presente capitolato.
- e) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito a provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- f) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- g) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- h) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 9;
- i) nel caso in cui l'aggiudicatario si trovi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice che comportano l'impossibilità di contrarre con la P.A.;
- l) superamento dei tempi massimi ai sensi dell'articolo 23;

La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

ART. 18 – CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE

Il compenso previsto per le attività oggetto dell'incarico è stato considerato al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA da prevedersi nei termini di legge. L'ammontare del corrispettivo include il rimborso delle spese e dei compensi accessori.

Il suddetto corrispettivo non potrà subire variazioni nel caso in cui, durante la progettazione dell'intervento, l'importo dei lavori subisca una variazione, in aumento o in diminuzione, rispetto all'importo stimato per il calcolo del corrispettivo posto a base d'asta, sempreché ciò non sia motivato da una richiesta dell'Amministrazione Comunale di modifica sostanziale degli interventi oggetto di incarico riportati nel precedente art. 2.

ART. 19 – VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Fermo restando quanto previsto nell'art. 18, qualora nel corso della progettazione o della esecuzione dei lavori emergano nuove esigenze che impongano prestazioni diverse o aggiuntive rispetto a quelle previste dal presente capitolato d'onori, comunque rientranti nei limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, i professionisti incaricati potranno svolgerle solo e soltanto dopo che sia stato adottato, dal Committente, apposito provvedimento di approvazione delle prestazioni medesime e di impegno della relativa spesa.

I relativi corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente Capitolato, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17/06/2016, e ridotti in misura pari al ribasso offerto in sede di gara.

Qualora la necessità di introdurre varianti o integrazioni al progetto originario dovesse dipendere da cause addebitabili ad errori o omissioni del progetto definitivo o esecutivo, nessun compenso è dovuto al Progettista, restando salve le derivanti responsabilità.

All'Affidatario, non spetta altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza. Non sono altresì dovuti compensi, rimborsi, indennità o altro, per le modifiche introdotte in corso d'opera dal direttore dei lavori in assenza di superiore approvazione.

ART. 20 – PAGAMENTI

I compensi relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva (compresi quelli per la prestazione di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) saranno corrisposti in unica rata dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune.

Qualora, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione del progetto esecutivo, tale approvazione non sia ancora intervenuta per cause non imputabili all'Affidatario, questi avrà diritto al pagamento degli onorari maturati.

I compensi inerenti la direzione dei lavori, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, salvo quanto eventualmente convenuto nel documento contrattuale.

Durante l'esecuzione dei lavori, gli acconti saranno liquidati fino alla misura massima dell'80% **degli onorari maturati**. Il saldo verrà liquidato dopo l'approvazione degli atti di collaudo.

Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei lavori, l'onorario è commisurato all'importo complessivo dei lavori eseguiti. Il relativo importo è liquidato dopo l'avvenuta approvazione del collaudo dei lavori eseguiti.

Nessun compenso o indennizzo spetta al Professionista nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo, non siano comunque eseguiti.

ART. 21 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi del D.Lgs 50/2016 e della direttiva ANAC non è dovuta da parte dei concorrenti la presentazione della cauzione provvisoria mentre sarà onere dell'aggiudicatario presentare la cauzione definitiva, oltre che prestare una copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai sensi dell' art. 24, comma 4, del Codice.

ART. 22 – ESECUTIVITA' DEL CAPITOLATO D'ONERI

Il presente Capitolato d'oneri è parte integrante e sostanziale del documento contrattuale con il quale sarà regolato il rapporto tra il Professionista incaricato e il Comune. Esso è impegnativo a tutti gli effetti per il Professionista sin dal momento della presentazione dell'offerta

ART. 23 – PENALI PER RITARDI

Il mancato rispetto dei termini convenuti per l'ultimazione delle varie fasi della progettazione comporta il diritto del Committente (art. 257 c. 3 DPR 207/2010) ad applicare una penale pari all'1 per mille (uno per mille) del corrispettivo previsto, per ogni giorno di ritardo. La penale complessiva non potrà comunque eccedere il 10% dell'importo globale del compenso. Verificandosi un ritardo superiore a 10 (dieci) giorni oltre il termine massimo, il Committente ha la facoltà di applicare la risoluzione di cui all'art. 18. E' comunque fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento del danno conseguente ai ritardi dei termini previsti all'art. 6.

ART.24 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. e ii., l'affidatario deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara.

ART. 25 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

L'affidamento dell'incarico è soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana. Per eventuali controversie in ordine all'esecuzione dell'incarico o alla sua risoluzione, si farà ricorso alla Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro di competenza è quello di Firenze. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 26 – DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, comprese quelle di eventuale registrazione fiscale saranno a totale carico dei soggetti incaricati, i quali espressamente rinunciano ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa. In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, ai termini del D.P.R. 26/04/1986, n° 131, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.